

DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2018

463/2018/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE PER IL CALCOLO DEGLI SCAMBI PROGRAMMATI IN ESITO AL PROCESSO DI COUPLING DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA E AL PROCESSO DI COUPLING DEL MERCATO INTRADAY, PRESENTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2015/1222 (REGOLAMENTO CACM)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1034^a riunione del 20 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del *market coupling* sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico "*Designation of NEMO for Italian bidding zones*" (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (ERF) "*ERF Rules of Procedure*" del 15 Marzo 2016 con cui si è istituita su base volontaria una piattaforma ove i rappresentanti di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali i "termini e condizioni o le metodologie" secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento CACM;
- i documenti "*All TSOs' proposals for a methodology for calculating scheduled exchanges resulting from single day ahead coupling* (di seguito: "SDAC") *in accordance with article 43 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion*

Management” e “All TSOs’ proposals for a methodology for calculating scheduled exchanges resulting from single intraday coupling (di seguito: “SIDC”) in accordance with article 56 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management” (di seguito: “proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC”) inviato all’Autorità da TERNA in data 28 febbraio 2018 (prot. Autorità 7364 del 2 marzo 2018);

- il documento ERF *“Request for amendment by all Regulatory Authorities coordinated through the CACM TF on the All TSOs’ proposals for calculating scheduled exchanges resulting from single day ahead and intraday couplings (SCH EXC)”* (di seguito: *“Richiesta di emendamenti alle proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC”*) approvato tramite votazione elettronica il 7 settembre 2018;
- la lettera del presidente di ERF del 7 settembre 2018 inviata ad ACER, alla Commissione europea e a tutti i TSO con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere emendamenti alle proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC.

CONSIDERATO CHE:

- l’Art. 43(1) del Regolamento CACM prevede che entro 16 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), i TSO che intendono calcolare gli scambi programmati in esito al SDAC forniscano una proposta di metodologia comune per tale calcolo;
- l’Art. 56(1) del Regolamento CACM prevede che entro 16 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, i TSO che intendono calcolare gli scambi programmati in esito al SIDC forniscano una proposta di metodologia comune per tale calcolo;
- in linea con gli articoli sopracitati, alcune Autorità di regolazione nazionali, hanno ricevuto in data 16 dicembre 2016 le proposte di metodologia per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e SIDC;
- in seguito a tale invio, in data 14 marzo 2017, ACER ha trasmesso alla Commissione Europea una lettera per conto di tutte le Autorità di regolazione nazionali, chiedendo un’interpretazione del Regolamento CACM, sulla necessità che fossero tutti i TSO, ivi inclusi quelli che non avevano trasmesso le proposte in data 16 dicembre 2016, a sviluppare e inviare una proposta comune di metodologia per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC;
- in data 1 giugno 2017 la Commissione Europea ha risposto alla richiesta di interpretazione, affermando che spetta a tutte le Autorità di regolazione decidere in merito a tale necessità;
- sulla base di questa risposta, tutte le Autorità di regolazione hanno deciso che tutti i TSO dovessero fornire le proposte di metodologia comune per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC;

- la scadenza per l'invio delle proposte di metodologia da parte di tutti i TSO è stata fissata da tutte le Autorità di regolazione al 28 febbraio 2018. Entro tale data tutti i TSO hanno fornito le proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC. Tali documenti contengono, come previsto dall'articolo 9(9) del Regolamento CACM, un cronoprogramma per l'implementazione e una valutazione degli impatti sugli obiettivi di cui all'articolo 3 del Regolamento CACM;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorità di regolazione o, se del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9 (11) del Regolamento CACM prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 713/2009;
- l'articolo 9(12) del regolamento CACM prevede che qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie;
- l'articolo 9(12) del Regolamento CACM prevede che le competenti Autorità di regolazione decidano in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(6) del Regolamento CACM, prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno del ERF, conformemente alle regole contenute nel documento ERF *Rules of Procedure*;
- la data di ricevimento delle proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 14 marzo 2018;
- la scadenza dei sei mesi prevista dall'articolo 9(11) del Regolamento CACM risulta pertanto essere il 14 settembre 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC sono alla base dei processi di *scheduling* e *settlement* tra TSO, oltre che un input per il calcolo e la distribuzione delle rendite di congestione *cross-border*;
- conformemente ad una possibile interpretazione del regolamento CACM, non tutti i TSO hanno inizialmente partecipato allo sviluppo e all'invio delle metodologie in oggetto. In particolare i TSO non direttamente coinvolti nell'allocatione tramite *flow biased market coupling*, hanno ritenuto non necessario formulare e trasmettere

la metodologia per il calcolo degli scambi programmati, poiché questi risultano essere degli output diretti dell’algoritmo, ai sensi dello stesso Regolamento CACM;

- il documento “Richiesta di emendamenti alle proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC” include sia commenti generali sulla forma del documento, sia richieste specifiche di chiarimento e modifica alle proposte. Con riferimento a entrambe le proposte, sia per SDAC che per SIDC, si richiede ai TSO:
 - modifiche editoriali per rendere coerenti tutti i riferimenti, le abbreviazioni e gli acronimi presenti nel testo, allineandoli dove possibile a quelli in uso nel Regolamento CACM;
 - di specificare la gestione di input e output del calcolo nei casi in cui non esiste un NEMO trading hub nella Scheduling area;
 - di chiarire il perimetro del calcolo (per l’intera Europa, regionale, confine di zona di mercato);
 - di descrivere nella nota esplicativa ulteriori dettagli sugli input al modulo di calcolo e i possibili collegamenti tra la proposta e l’*advanced hybrid coupling* e/o i vincoli di rampa.

Con riferimento alla proposta per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC, si richiede ai TSO:

- di specificare meglio la lista di informazioni richieste ai NEMO da parte dei TSO;
- di specificare la scadenza per l’invio delle informazioni di cui all’articolo 4(7) della proposta;
- una formulazione matematica più chiara del calcolo di cui all’articolo 7 della proposta, oltre ai principi per determinazione dei coefficienti di costo;
- con riferimento all’articolo 8 della proposta, una formulazione matematica più chiara e coerente con quella di cui all’articolo 7;
- di includere un articolo specifico per descrivere il calcolo degli scambi programmati tra NEMO *trading hub*, garantendo la coerenza del calcolo con quanto già presente negli articoli 7 e 8.

Con riferimento alla proposta per il calcolo degli scambi programmati in esito al SIDC, si richiede ai TSO:

- di includere un articolo specifico per descrivere il calcolo degli scambi programmati tra NEMO *trading hub*, garantendo la coerenza del calcolo con quanto già descritto nella proposta in merito agli scambi tra zone di mercato e tra *scheduling area*;
- in data 7 settembre 2018, tramite votazione elettronica, l’ERF ha approvato la richiesta di emendamenti alle proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC;
- il presidente di ERF con lettera datata 7 settembre 2018 ha informato dell’esito della votazione ACER, la CE e i TSO, inoltrando loro il documento di richiesta di emendamenti alle proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto dal documento “Richiesta di emendamenti alle proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC”, conformemente alla decisione unanime assunta in sede ERF il 7 settembre 2018, ai sensi dell’articolo 9 comma 10, comma 11 del Regolamento CACM

DELIBERA

1. di istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti alle proposte per il calcolo degli scambi programmati in esito al SDAC e al SIDC”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

20 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini